



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Roma, - 8 MAR. 2007.

-ALLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME -ASSESSORATI
AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

Divisione QPA IV

Prot. N° 100.42

REGIONE EMILIA-ROMAGNA					
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E.p.c.					
G.G. / 07 / 72634					
14 MAR 2007					
Class.	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4
	3710	402	030	060	
Fasc.	ANNO	NUM.	Sic.		
	2006	5	1		

LORO SEDI

-AI CONSORZI, ALLE
COOPERATIVE CHE ESERCITANO
L'ATTIVITA' DI DIFESA E AI
COLLEGI SINDACALI - LORO SEDI

ALL'ASNACODI

ROMA

ALL'ANIA - ROMA

OGGETTO: Procedure e modalità per la contrattazione, stipula e gestione delle polizze agevolate per l'ammissibilità a contributo statale - D.M. 12.02.2007, n.100.260.

Per gli adempimenti di competenza nell'esercizio della vigilanza sui consorzi e le cooperative che esercitano l'attività di difesa delle produzioni agricole in forma collettiva, e per i controlli delle polizze collettive sottoscritte dagli stessi soggetti e di quelle individuali sottoscritte direttamente dal produttore, ai fini della verifica di ammissibilità a contributo statale della spesa premi, si segnala il decreto indicato in oggetto, in corso di registrazione presso gli Organi di controllo e consultabile nel sito internet di questo Ministero

Si ritiene che applicando puntualmente e correttamente le disposizioni contenute nel decreto, a partire dalla campagna assicurativa dell'anno in corso, vigilando sull'obbligo della netta separazione della contrattazione e gestione delle polizze agevolate dalla parte di rischio non ammissibile a contributo statale, dovrebbero essere superate le difficoltà emerse negli anni precedenti (2004, 2005 e 2006) per l'accertamento della ripartizione dei costi.

Trattandosi di nuove procedure volte ad assicurare la massima trasparenza nella determinazione della spesa a carico del bilancio dello Stato, maturate sull'esperienza degli anni passati, se ne raccomanda la puntuale applicazione.

In particolare, si richiama l'attenzione sull'articolo 1, comma 1, del decreto in cui è stabilito che " le polizze agevolate devono essere contrattate e gestite separatamente da eventuali polizze o altre tipologie di garanzie per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore. Non devono sussistere collegamenti o riferimenti delle polizze agevolate con altre garanzie a totale carico del produttore."

Essendo pervenute, per le vie brevi, segnalazioni di presumibili, interpretazioni e conseguenti applicazioni difformi dalle disposizioni avanti richiamate, che lascerebbero insolite le anomalie riscontrate negli anni passati, quali cause dei ritardi nella liquidazione dei contributi a saldo, appare opportuno ribadire che:

-La copertura integrativa con polizze non agevolate sul medesimo prodotto, che copre la quota di danno fino al 30%, viene praticata nel caso in cui l'assicurato sceglie di stipulare la polizza agevolata con soglia di danno del 30% a proprio carico (danno coperto oltre 30% e fino a 100%), per beneficiare di un contributo fino all'80% sulla spesa premio parametrata;

-Quando viene scelta la polizza agevolata senza soglia di danno che copre le perdite fino al 100%, al netto della franchigia, con contributo fino al 50% sulla spesa premio



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

Divisione QPA IV
Prot. N °

parametrata, non si pone l'esigenza di stipulare la polizza integrativa, essendo risarcibile l'intero danno subito ;

-Per avere certezza della spesa da porre a base di riferimento per la determinazione del contributo statale, che dovrà riguardare unicamente la copertura dei rischi agevolati e derivare da una libera e concorrenziale contrattazione di mercato senza escludere alcuna impresa di assicurazione come peraltro imposto degli Orientamenti UE, le polizze agevolate devono essere contrattate e gestite amministrativamente e contabilmente in forma separata e non devono contenere collegamenti o riferimenti alle polizze non agevolate che eventualmente coprono, sul medesimo prodotto, la parte di rischio non ammissibile a contributo statale;

-Per il rapporto di reciprocità ed a garanzia delle motivazioni esposte al trattino precedente, anche le polizze non agevolate, che eventualmente coprono la parte di rischio non ammissibile a contributo statale, devono essere contrattate e gestite separatamente e non devono contenere collegamenti o riferimenti alle polizze agevolate;

-Per assicurare la massima trasparenza e facilitare i controlli ritenuti opportuni da parte degli Organi competenti prima della liquidazione del contributo (collegio sindacale, Stato, Regioni), è opportuno riportare nel certificato della polizza agevolata l'informazione circa l' eventuale presenza di altra polizza non agevolata per la parte di rischio, sul medesimo prodotto, non ammissibile a contributo statale.

Tutto ciò premesso, si confida sulla corretta e puntuale applicazione delle disposizioni avanti richiamate da parte dei soggetti interessati, segnalando alle Regioni e Province autonome, l'esigenza di provvedere ai controlli nelle forme ritenute opportune, per la formulazione del successivo parere di competenza sull'ammissibilità a contributo della relativa spesa premi.

LAURA LA TORRE
DIRETTORE GENERALE